



CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento incarico servizio di sorveglianza fisica di radioprotezione
Contro i rischi e funzioni di Esperto Qualificato di 2° grado

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico del servizio di sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti e funzioni di Esperto Qualificato.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'esperto qualificato incaricato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige assume l'obbligo di espletamento del servizio necessario per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, riguardante le seguenti sorgenti radiogene:

- n. 1 apparecchiatura a RX per la verifica dei pacchi e dei bagagli tipo FEP 640 GILARDONI installata al piano terra Largo Pigarelli n°1 – Palazzo di Giustizia di Trento con le seguenti caratteristiche: tensione 150 kv cc; corrente 0,5 mA;
- n. 1 apparecchiatura a RX mod. Rapiscan Systems rap 620XR installata al piano terra del Palazzo di Giustizia di Rovereto ubicato in Corso Rosmini n. 65.

2. Il servizio oggetto del contratto comprende:

- assunzione di responsabilità di esperto qualificato ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 101/2020 e s.m. con l'obbligo di effettuare, durante la durata del contratto almeno un controllo annuale, dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
- obbligo di valutazione dei rischi e obbligo di classificazione aree e lavoratori ai sensi del D.lgs. 101 di data 31 luglio 2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom";
- obbligo di tenuta ed aggiornamento della documentazione di radioprotezione registro e scheda personale dosimetrica (ove necessaria);
- obbligo di assistenza per pratiche amministrative.

Art. 3 – Interventi straordinari

1. Qualora l'esperto qualificato o la Regione riscontrino la necessità di sostituire l'apparecchiatura o parti di essa, cambiarne la collocazione o qualsiasi altro intervento che si reputi necessario, sarà cura di entrambi i contraenti, darne preventiva comunicazione alla controparte.

2. Le attività e i costi derivanti da interventi straordinari saranno oggetto di separata contrattazione.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente contratto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'attività.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'attività.

4. L'aggiudicatario dovrà:



- garantire la prestazione nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato speciale e secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla Procura Generale della Repubblica di Trento ;
- assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e/o di danni eventualmente arrecati alle persone o cose degli uffici giudiziari, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 5 – Requisiti dell'aggiudicatario

1. Essere iscritto nell'elenco degli esperti di radioprotezione, istituito presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il contratto decorre dal 01.02.2026 e scadrà il 31.01.2030 senza possibilità di rinnovo tacito alla scadenza.

Art. 7 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte. Il corrispettivo indicato e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione fino alla durata di cui al precedente articolo 6.
2. Non sussistono costi relativi ad oneri interferenziali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 connessi allo svolgimento delle attività.

Art. 8 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante, secondo le norme di Contabilità, a prestazioni regolarmente rese e su emissione di idoneo documento fiscale, preceduto da una relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento.
2. Il compenso sarà corrisposto in rate annuali posticipate.
3. La stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non sia obbligato all'iscrizione ad INPS o INAIL, dovrà produrre apposita dichiarazione.
4. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di spesa, previa acquisizione del visto di regolare esecuzione.

Art. 9 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Regione e la Procura generale della Repubblica di Trento si riservano il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.



2. La Regione evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’aggiudicatario sarà chiamato a rispondere alla Regione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Regione si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Divieto di subappalto

1. In considerazione della natura specialistica del servizio non è consentito il subappalto.

Art. 12 – Tutela dei lavoratori

1. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme, le prescrizioni di leggi e di regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 13 - Sicurezza

1. L’aggiudicatario s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L’aggiudicatario s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e codice CIG

1. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma Trentino Alto-Adige - Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ove l’aggiudicatario non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm., la stazione appaltante procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.
4. Il codice CIG (Codice Identificativo Gara) del presente contratto è il seguente: Z153CAEC73.

Art. 15 – Autotutela contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dal C.C., nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Regione, con proprio provvedimento, può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In tal caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Regione. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del



contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Procura Generale della Repubblica di Trento, la Regione con proprio provvedimento e previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese e i danni.

Art. 16 - Penale

1. Qualora si verificassero da parte dell'aggiudicatario inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, la Regione si riserva la facoltà di applicare una penale di euro 50,00 (cinquanta) per ogni inadempimento, fino a un massimo del 10% del valore del contratto, fatti salvi i diritti di risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 17 – Diritto di recesso

1. E' facoltà della Regione recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'aggiudicatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 18 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e dal Regolamento Europeo UE 2016/679.

7. L'aggiudicatario si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 19 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" e relativo regolamento di attuazione, per quanto applicabili;
- b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- c. le norme del codice civile;



2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 20 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e l'aggiudicatario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 21 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'aggiudicatario ad eccezione dell'IVA e del contributo cassa del professionista.

L'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia cartacea dell'atto. La copia cartacea bollata dell'atto sarà conservata agli atti dall'Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Art. 22 – Norma di chiusura

1. L'aggiudicatario riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.